

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4788 del 18/10/2019
Oggetto	D.P.R. 13 MARZO 2013 N. 59. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA C.I.L.S.E.A. SOC. COOP. (IMPIANTO UBICATO IN COMUNE DI CARPI (MO) LOCALITA' FOSSOLI, VIA VALLE, 24/A) C.F. e P.IVA 00239010366. RIF. PROTOCOLLO SUAP N. 994/14 DEL 21/08/2014 DELL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE, PROT. PROVINCIA DI MODENA N.110947 DEL 29/12/2015, E PROT. ARPAE 4 SAC MODENA N. 13238 DEL 05/07/2017. PRATICA SINADOC: 20578/2019
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4891 del 16/10/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno diciotto OTTOBRE 2019 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 MARZO 2013 N. 59. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA C.I.L.S.E.A. SOC. COOP. (IMPIANTO UBICATO IN COMUNE DI CARPI (MO) LOCALITA' FOSSOLI, VIA VALLE, 24/A) C.F. e P.IVA 00239010366. RIF. PROTOCOLLO SUAP N. 994/14 DEL 21/08/2014 DELL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE, PROT. PROVINCIA DI MODENA N.110947 DEL 29/12/2015, E PROT. ARPAE – SAC MODENA N. 13238 DEL 05/07/2017.

PRATICA SINADOC: 20578/2019

La legge 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'art. 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/2010, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 241/1990;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente, assegnandole in parte ad Arpa, ridenominata con la medesima legge regionale in Arpae "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia";
- in particolare l'art. 16, comma 3 della medesima legge regionale, che prevede, tra le funzioni, attività e compiti di Arpae, le funzioni relative al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale (AUA), in attuazione dell'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della repubblica 13 marzo 2013, n. 59.;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21/12/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo di ARPAE di cui alla L.R. 13/2015, per cui al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti in materia di autorizzazioni;
- Dato atto che tra Arpae, Regione Emilia Romagna e Provincia di Modena è stata sottoscritta in data 02.05.2016 la "Convenzione per lo svolgimento di funzioni amministrative" che individua le

funzioni fondamentali in materia di tutela e valorizzazione dell'ambiente ex art. 1, comma 85, lett. a) legge n. 56/2014" che la Provincia di Modena esercita mediante Arpae (Delibera del Consiglio Provinciale n. 11 del 08/02/2016), tra le quali sono comprese le iscrizioni al Registro Imprese che Recuperano Rifiuti Non Pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

- Dato atto pertanto che a decorrere da tale data le suddette funzioni sono svolte da Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena;
- Dato atto che con *deliberazione del Direttore Generale n. 74 del 04/07/2019* si è provveduto al rinnovo delle convenzioni stipulate con le Province di Piacenza, Parma e Modena e con la Città Metropolitana di Bologna per lo svolgimento da parte di Arpae delle funzioni fondamentali in materia di tutela e valorizzazione dell'ambiente ex art. 1, comma 85, lett. a), legge n. 56/2014.

Si richiamano inoltre:

- il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;
- il D.M. n. 350 del 21 luglio 1998;
- l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena conferito con deliberazione del Direttore Generale di Arpa n. 84/2017 alla dott.ssa Barbara Villani;
- Dato atto che la Responsabile del Procedimento Dr.ssa Barbara Villani attesta l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

La Ditta C.I.L.S.E.A. SOC. COOP., presso l'impianto in oggetto, svolge attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività di demolizione edile di cui al punto 7.1 del D.M. 05/02/98, consistente nella messa in riserva dei rifiuti e nel loro trattamento mediante impianto di macinazione con ottenimento di materie prime secondarie per l'edilizia.

Visto che in data 21/08/2014 la Ditta C.I.L.S.E.A. SOC. COOP., avente sede legale in comune di Modena, via Martin Luther King, 4/A, c.f. 00239010366 quale gestore dell'impianto esistente ubicato in comune di CARPI (MO), località FOSSOLI, VIA VALLE, 24/A, ha presentato al SUAP territorialmente competente la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, successivamente trasmessa alla Provincia di Modena e assunta agli atti con prot. n. 83531/9.13/fasc. 612 in data 22/08/2014.

La domanda è stata perfezionata con le integrazioni volontarie assunte agli atti della Provincia in data 03/10/2014 con prot. n. 96088/9.13/fasc. 612.

Ai fini del rilascio dell'AUA, sono stati acquisiti i seguenti pareri e contributi istruttori:

- parere favorevole, per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, espresso dal Comune di CARPI, prot. n. 47303 del 17/10/2014, ai fini delle emissioni in atmosfera, assunto agli atti con prot. n. 101338/9.13 del 20/10/2014;
- parere favorevole con prescrizioni prot. n. 51076 del 06/11/2014 del Comune di Carpi al rilascio dell'AUA relativamente al titolo ambientale "Impatto acustico", assunto agli atti della Provincia con prot. 108212/9.13 del 07/11/2014, il quale richiama il parere favorevole con prescrizioni di Arpa Sezione Provinciale di Modena Distretto Area Nord prot. n. 14098 del 06/11/2014 su elaborato di impatto acustico, agli atti della Provincia con prot. n. 107847/9.13 del 07/11/2014;

- istruttoria tecnica di Arpa Modena Distretto Area Nord Carpi, prot. n. 1428 del 10/11/2014, dalla quale risulta la conformità alla normativa tecnica per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- parere favorevole con prescrizioni prot. n. 54627 del 25/11/2014 del Comune di Carpi al rilascio dell' AUA relativamente al titolo ambientale Scarichi di acque reflue: acque reflue domestiche in acque superficiali, assunto agli atti della Provincia con prot. n. 114070/9.13 del 26/11/2014.
- parere favorevole, per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, all'attività di recupero di rifiuti in via VALLE n. 24/A a FOSSOLI DI CARPI (MO), espresso nuovamente dal Comune di Carpi, assunto agli atti di Arpae Modena con prot. n. **155614 del 10/10/2019**;

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria la Provincia di Modena ha proceduto al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, di cui alla determinazione della Provincia di Modena n. 543/2014, con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, comprensiva di tutti i titoli ambientali necessari per lo svolgimento della attività nello stabilimento di cui al presente atto. Nel contempo ha revocato i corrispondenti titoli ambientali precedentemente rilasciati al Gestore dell'impianto medesimo.

Visto che in data 29/12/2015, la ditta CILSEA ha presentato comunicazione di Modifica Non Sostanziale assunta al prot. della Provincia di Modena al n. 110947/2015 comunicando di incrementare la quantità di rifiuti da conferire a terzi, senza aumentare la quantità di rifiuti annua che resta invariata (59.400 t/a) e pari a quella autorizzata con Determina Provinciale n. 543/2014.

Visto che in data 05/07/2017, la ditta CILSEA ha presentato comunicazione di Modifica con prot assunto da Arpae -SAC Modena- al n. 13238/2017 comunicando di sostituire gli impianti di macinazione e vagliatura e precedentemente autorizzati.

Visto che la modifica richiesta è stata autorizzata con atto dirigenziale di Arpae prot. n. DET-AMB-2017-6102 del 15/11/2017, che comprende:

1. Autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in acque superficiali;
2. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Dlgs 152/2006;
3. Iscrizione n. **CAR004** al "Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero rifiuti" di Arpae SAC Modena;
4. Nulla osta acustico, ai sensi dell'articolo 8 comma 6 della L. 447/1995.

Considerato che l'Autorizzazione Unica Ambientale vigente è quella di cui all'atto n. DET-AMB-2017-6102 del 15/11/2017, sopra descritta;

Considerato che la ditta CILSEA Soc Coop ha presentato richiesta di **modifica sostanziale** in data 05/07/2019 al Suap dell'Unione Terre d'Argine ed assunta al protocollo di Arpae con il n. 105746 del 05/07/2019;

nella richiesta di modifiche la ditta chiede l'introduzione di rifiuti di cui al punto 7.31bis del DM 05/02/1998, Terre e Rocce da Scavo, senza aumento dei quantitativi totali annui stoccati presso l'impianto pari a 59.400 t/a e la sostituzione dei trituratori di rifiuti con due macchine di potenzialità equivalente che non funzionano contemporaneamente.

Visti inoltre:

- la comunicazione da parte del Ministero dell'Interno – banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (PR_MOUTG_Ingresso_0070421_2019925), che attesta che a carico della ditta C.I.L.S.E.A. SOC.CCOP e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011, alla data del 02/10/2019 non sussistono le cause di decadenza di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011, assunta agli atti della scrivente Agenzia con prot. n. 152586 del 04/10/2019;
- la dichiarazione del gestore di possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 10 del D.M. 5 febbraio 1998, in atti al prot. 105746/2019.
- Vista l'autorizzazione al trattamento dei dati in osservanza delle disposizioni vigenti, in atti al prot. 105746/2019;

si può procedere al rilascio delle Modifiche Sostanziali all'Autorizzazione Unica Ambientale ed all'aggiornamento dello stesso atto, con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, comprensiva di tutti i titoli ambientali necessari per lo svolgimento della attività nello stabilimento di cui al presente atto.

Nel contempo si **revoca** il provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla determinazione dirigenziale Arpae prot. DET-AMB-2017-6102 (**proposta DET_AMB_6302/2017**) del 15/11/2017 precedentemente rilasciato al Gestore dell'impianto medesimo.

Il responsabile del procedimento è la Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Dott.ssa Barbara Villani.

L'ARPAE informa, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. del 30.06.2003, n. 196 che:

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po 5, e il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la dott.ssa Barbara Villani, Direttrice responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) Arpae di Modena.
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'*"Informativa per il trattamento dei dati personali"*, consultabile presso la segreteria della S.A.C. Arpae di Modena e visibile sul sito web dell'Ente www.arpae.it.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

- **di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA)**, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 13 marzo n. 59, al Gestore della ditta C.I.L.S.E.A. SOC. COOP. per l'impianto ubicato in comune di CARPI (MO), località FOSSOLI, VIA VALLE, 24/A, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale

Acqua	Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) (acque reflue di dilavamento in acque superficiali; acque reflue domestiche in acque superficiali)
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06
Rifiuti	Comunicazione in materia di operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato di cui all'articolo 216 del D.Lgs 152/06, e Iscrizione al "Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" della Provincia di Modena, ai sensi e per gli effetti dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006 parte quarta e s.m.i.
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95

- Di disporre la **revoca** della DET_AMB_2017_6102; (*proposta DET_AMB_6302/2017*)
- Di stabilire che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1) sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:
 - a) Allegato Acqua - Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) (acque reflue di dilavamento in acque superficiali; acque reflue domestiche in acque superficiali);
 - b) Allegato Aria - Attività di emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;
 - c) Allegato Rifiuti - Attività di recupero di rifiuti in regime semplificato di cui all'articolo 216 del D.Lgs 152/06;
 - d) Allegato Rumore - comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95.
- Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
- Di disporre che il presente provvedimento ha **durata pari a 15 anni** con scadenza a 16/12/2029. (*data di scadenza della determinazione n. 6102/2017*) (*proposta DET_AMB_6302/2017*).
- Di stabilire che l'eventuale **domanda di rinnovo** deve essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.
- Eventuali **modifiche** che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate alla Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.
- Di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP dell'Unione delle Terre d'Argine.

- Di informare che:

a) al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Autorizzazione agli scarichi di acque reflue domestiche in acque superficiali	Comune di CARPI
Autorizzazione agli scarichi di acque di dilavamento in acque superficiali	Arpae Modena
Comunicazione in materia di operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato di cui all'articolo 216 del D.Lgs 152/06 e Iscrizione al "Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" della Arpae -SAC Modena-	Arpae Modena
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera	Arpae Modena
Nulla-osta o Comunicazione in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico	Comune di CARPI

- b) Gli Enti di cui sopra, ove rilevino situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procedono secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore.
- Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data del rilascio della autorizzazione.

LA RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E
CONCESSIONI DI MODENA
Dott.ssa Barbara Villani

Originale Firmato Digitalmente

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.

SETTORE AMBIENTALE INTERESSATO	TITOLO AMBIENTALE
Rifiuti	Comunicazione in materia di operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato e Iscrizione al "Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" della Arpae -SAC Modena- di Modena, ai sensi e per gli effetti dell'art. 216 del D.lgs 152/2006 parte quarta e ss.mm..

A PREMESSA NORMATIVA

Il D.lgs 152/2006 “Norme in materia ambientale” al Capo V della Parte Quarta “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati” disciplina le autorizzazioni ed iscrizioni per la gestione dei rifiuti.

Il D.lgs n. 4 del 16/01/2008, entrato in vigore in data 13/02/2008, ha integrato e modificato il suddetto decreto legislativo.

L'art. 214 del D.lgs 152/2006 e ss.mm. “determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l’ammissione alle procedure semplificate” prevede, tra l'altro, che a condizione che siano rispettate le condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 216, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti può essere intrapreso decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla Arpae -SAC Modena-.

Le norme tecniche per l'applicazione delle procedure semplificate di cui sopra, relativamente ai rifiuti non pericolosi, sono contenute nel D.M. 5 febbraio 1998 “Individuazione dei rifiuti sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22” modificato con Decreto Ministeriale n.186 del 05/04/2006 che ha integrato e modificato il suddetto decreto.

L'art. 216 del D.lgs 152/2006 e ss.mm. “operazioni di recupero” al comma 3 prevede che la Arpae -SAC Modena- iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attività e, entro il termine di cui al comma 1, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti.

La L.R. 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente, assegnandole in parte ad Arpa, ridenominata con la medesima legge regionale in Arpae “Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia”;

in particolare l’art. 16, comma 3 della medesima legge regionale, che prevede, tra le funzioni, attività e compiti di Arpae, le funzioni relative al rilascio dell’autorizzazione unica ambientale (AUA), in attuazione dell’art. 2, comma1, lettera b) del decreto del Presidente della repubblica 13 marzo 2013, n. 59.;

La Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21/12/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo di ARPAE di cui alla L.R. 13/2015, per cui al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti in materia di autorizzazioni;

B - PARTE DESCRITTIVA

La Ditta CILSEA Soc. Coop. presso l'impianto ubicato in via Valle, 24/A a Fossoli di Carpi (Mo), distinto al catasto del Comune di Carpi al Foglio 21 particella 146-92, svolge attività di recupero di rifiuti inerti provenienti da costruzioni e demolizioni edili con ottenimento di materie prime secondarie per l'edilizia.

I rifiuti recuperati presso l'impianto in oggetto sono previsti al punto 7.1 del D.M. 05/02/98: *rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto.*

Le operazioni di recupero effettuate sono R13 “messa in riserva di rifiuti prima di sottoporle ad una delle operazioni di cui ai punti da R1 a R12” e R5 “riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche”.

I rifiuti in ingresso all'impianto vengono scaricati dopo le prime verifiche documentali, quindi vengono messi in riserva in attesa della lavorazione per la produzione di *materie prime secondarie per l'edilizia* mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate. Una volta effettuata la lavorazione e ottenute le frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, si provvede ad effettuare il test di cessione per verificare il rispetto dei limiti fissati in allegato 3 al DM 05/02/98.

L'area impiantistica ha una superficie complessiva di 7.400 mq., il dato è stato rettificato a seguito di verifica di errore materiale come dichiarato dalla ditta con comunicazione assunta al protocollo con il n. 146254 del 23/09/2019, l'area d'impianto risulta essere la stessa identificata nelle planimetrie presentate nelle istanze precedenti; una parte della superficie dell'impianto è pavimentata in stabilizzato compatto ed un'altra è pavimentata in cls.. L'area relativa alle manovre d'ingresso, dove sono collocati gli uffici, i parcheggi e la pesa è asfaltata.

L'intera area dell'impianto risulta recintata ed è perimetrata da piantumazione, l'accesso è garantito da un cancello carrabile.

I rifiuti in ingresso all'impianto vengono scaricati dopo le prime verifiche documentali, quindi vengono messi in riserva in attesa della lavorazione per la produzione di *materie prime secondarie per l'edilizia* mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate. Una volta effettuata la lavorazione e ottenute le frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, si provvede ad effettuare il test di cessione per verificare il rispetto dei limiti fissati in allegato 3 al DM 05/02/98.

I rifiuti e le materie prime secondarie sono stoccati in cumuli separati di altezza massima 5 metri, su superficie pavimentata in stabilizzato compatto.

L'area è dotata di sistema di raccolta delle acque meteoriche costituito da un fossato perimetrale che recapita in un impianto di sedimentazione prima dello scarico in acque superficiali. E' presente anche un sistema di decantazione e disoleazione in prossimità dell'area adibita al deposito dei rifiuti prodotti in proprio.

La ditta, come richiesto nella precedente richiesta di modifiche, ha migliorato il lay-out dell'impianto trasferendo l'area di macinazione tra il cumulo dei rifiuti e quello delle MPS al fine di agevolare la movimentazione del materiale; a tal fine ha realizzato una piazzola pavimentata in cemento, dotata di rete di raccolta delle acque meteoriche collegata al disoleatore esistente.

La ditta dichiara di avere la disponibilità dell'area sulla quale sorge l'impianto in virtù di un contratto d'affitto come da contratto d'affitto assunto agli atti con prot. n.147319 del 25/09/2019.

C - ISTRUTTORIA E PARERI

La società CILSEA Soc. Coop. Soc. Coop., con sede legale in via Martin Luther King, 4/A a Modena, è iscritta

al n. **CAR004** del “Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti” della Arpae -SAC Modena- di Modena, ai sensi dell'art. 216 del D.lgs 152/2006 parte quarta e ss.mm., relativamente all'attività di recupero di rifiuti effettuata presso **l'impianto ubicato in via Valle, 24/A a Fossoli di Carpi (Mo)** a seguito di voltura, decorrente dal 09/08/2008, della medesima iscrizione precedentemente intestata alla ditta V.P.C. S.n.c., con sede legale in via Cesare Battisti, 44/A a Novi di Modena (Mo).

Il progetto del suddetto impianto è stato approvato con delibera della Giunta Provinciale n. 1945 del 01/12/1993 in deroga alle attività consentite nelle zone agricole dallo strumento urbanistico allora vigente; la gestione dell'attività di trattamento di rifiuti speciali inerti mediante impianto mobile di frantumazione presso l'area in esame è stata autorizzata con atto dirigenziale prot. n. 30418/8.8.4.2 del 04/10/1994.

In data 30/07/2009 la ditta CILSEA Soc. Coop. ha presentato alla Regione Emilia Romagna domanda di verifica (screening), ai sensi della L.R. 9/99 e ss.mm., del progetto di ampliamento dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi svolta dalla ditta a Fossoli di Carpi, che prevede l'introduzione di nuove tipologie di rifiuti e un aumento dei quantitativi massimi istantanei ed annuali. La procedura di screening si è conclusa con delibera della Giunta Regionale n. 594/2010 con esclusione del progetto dalla ulteriore VIA, con prescrizioni.

La ditta **non ha dato attuazione al progetto di screening** e l'attività è proseguita con le modalità dichiarate nella comunicazione presentata in data 25/07/2008 con il recupero della sola tipologia 7.1 del D.M. 05/02/98.

Successivamente la ditta CILSEA Soc. Coop. ha presentato alla Provincia di Modena le seguenti comunicazioni, ai sensi dell'articolo 216 del D.lgs 152/2006:

- comunicazione per modifica dell'attività trasmessa in data 22/05/2012, assunta agli atti con prot. n. 48950/9.11.6 del 22/05/2012, consistente nella sostituzione del frantoio mobile in postazione fissa del precedente proprietario (VPC S.n.c) con un frantoio mobile, di proprietà di terzi, “OM Track Saturno” con potenzialità 100 – 115 t/h, da impiegare presso il sito in oggetto all'occorrenza;
- comunicazione trasmessa in data 14/01/2013 nella quale la ditta comunica la necessità di affiancare all'attività di recupero R5, anche l'operazione di sola messa in riserva (R13) di un quantitativo massimo annuale di 10.000 t di rifiuti finalizzata allo stoccaggio per il successivo conferimento a terzi autorizzati;
- comunicazione di rinnovo senza modifiche presentata in data 26/02/2013, assunta agli atti con prot. n. 22592/9.11.6 del 28/02/2013, ai sensi dell'art. 216 comma 5 del D.lgs 152/2006 parte quarta e ss.mm..

A seguito della Comunicazione di cui sopra, l'iscrizione n. **CAR004** è stata rinnovata dal 30/07/2013 al 29/07/2018.

In data 21/08/2014 la ditta CILSEA Soc. Coop. ha presentato al SUAP dell'Unione delle Terre d'Argine domanda di AUA successivamente trasmessa alla Provincia di Modena ed assunta agli atti con prot. n. 83531/9.13/612 del 22/08/2014.

Nella domanda di AUA sopra richiamata, la ditta ha chiesto di comprendere, tra gli altri titoli ambientali, la comunicazione ai sensi dell'articolo 216 del D.lgs 152/2006 parte quarta con le seguenti modifiche alla situazione in essere:

- aumento dei quantitativi massimi annuali di rifiuti recuperabili da 35.000 t/a a 59.400 t/a in base alla potenzialità di 270 t/giorno dichiarata nel progetto sottoposto a screening;
- utilizzo di un ulteriore macinatore mobile, di proprietà di terzi, del tipo OMTRACK GIOVE che sarà impiegato presso il sito in oggetto in alternativa (e non congiuntamente) a quello attualmente autorizzato OMTRACK SATURNO.

Nella stessa domanda di AUA la ditta ha inoltre dichiarato l'intenzione di procedere all'adeguamento delle prescrizioni contenute nella delibera di screening ad eccezione della pavimentazione impermeabile su tutta l'area impiantistica, poiché non prevede inserire nuove tipologie di rifiuti ma solo di aumentare le quantità di rifiuti di cui alla tipologia 7.1 recuperabili annualmente.

Gli interventi previsti sono i seguenti:

- pavimentazione in cemento dell'area adibita alla collocazione del macinatore durante le lavorazioni;
- pavimentazione in asfalto della area di accesso all'impianto e della viabilità interna;
- realizzazione di una siepe arborea arbustiva sul lato nord dell'impianto prospiciente via Valle;
- potenziamento della cortina arborea esistente sui restanti 3 confini e posizionamento di un telo

oscurante sul fronte interno della recinzione.

L'AUA è stata rilasciata in data 17/12/2014 con determinazione della Provincia di Modena n. 543/2014.

In data 29/12/2015 con comunicazione di Modifica Non Sostanziale, assunta al protocollo della Provincia di Modena al n. 1109947, la ditta CILSEA ha comunicato di aumentare di incrementare la quantità di rifiuti da conferire a terzi, senza aumentare la quantità di rifiuti annua che resta invariata (59.400 t/a).

La ditta prevede di conferire una quantità massima di 20.000 t/a di rifiuti tal quali, non trattati, ad impianti terzi autorizzati.

In data 05/07/2017 con comunicazione di Modifica, assunta al protocollo di Arpae SAC-Modena al n. 13238, la ditta CILSEA ha comunicato di sostituire gli impianti di macinazione e vagliatura utilizzati fino ad oggi, sostituendoli con i seguenti impianti:

- unità frantumazione trasferibile REV UF 100/V dotato di gruppo di vagliatura (scheda descrittiva allegata al prot Arpae -SAC Modena n 13238/2017);
- gruppo di frantumazione REV ZEFIRO GCV75 (scheda descrittiva allegata al prot Arpae -SAC Modena n 13238/2017);

la ditta dichiara che le macchine oggetto di modifica hanno una potenzialità inferiore alle 100 t/ora e comunque non superiore a quella degli impianti in sostituzione, che entrambi i macchinari hanno un Livello di Potenza Sonora inferiore a 120 dB(A) comunque non superiore a quella degli impianti sostituiti.

I due impianti di lavorazione non sono mai utilizzati contemporaneamente, viene impiegato o un macinatore o l'altro secondo le necessità.

L'area impiantistica ha una superficie complessiva di 6.374 mq, e' pavimentata in stabilizzato compattato, è recintata ed e' perimetrata su tre lati da una piantumazione che funge da schermatura visiva. L'accesso è delimitato da apposito cancello.

L'area è dotata di sistema di raccolta delle acque meteoriche costituito da un fossato perimetrale che recapita in un impianto di sedimentazione prima dello scarico in acque superficiali. E' presente anche un sistema di decantazione e disoleazione in prossimità dell'area adibita al deposito dei rifiuti prodotti in proprio, dove in precedenza veniva collocato l'impianto di macinazione.

Nella domanda di AUA la ditta ha dichiarato che intende spostare la postazione dell'impianto di macinazione tra il cumulo dei rifiuti e quello delle MPS al fine di agevolare la movimentazione del materiale; a tal fine viene realizzata una piazzola pavimentata in cemento, dotata di rete di raccolta delle acque meteoriche che saranno inviate tramite tubazione interrata al disoleatore esistente.

L'AUA contenente le modifiche sopra descritte è stata rilasciata con determinazione di ARPAE Modena n. DET-AMB-2017-6102 del 15/11/2017.(proposta DET_AMB_6302/2017)

Con comunicazione di cui al prot. n. 26874 del 27/12/2018 la ditta ha dichiarato di aver ottemperato alle prescrizioni di cui al n. 16 dell'allegato rifiuti ed alla prescrizione n. 5 dell'allegato acque, contenute nell'AUA di cui alla determinazione n. DET-AMB-2017-6102 del 15/11/2017, con particolare riferimento a:

- pavimentazione in cemento dell'area adibita alla collocazione del macinatore, adeguamento del sistema di raccolta delle acque meteoriche e canalizzazione interrata per il convogliamento delle acque meteoriche al disoleatore esistente;
- pavimentazione in asfalto dell'area di accesso all'impianto e della viabilità interna;
- siepe arboreo/arbustiva sul lato nord dell'impianto prospiciente via Valle;
- cortina arborea esistente sui restanti 3 confini e posizionamento di un telo oscurante sul fronte interno della recinzione.

In data **05/07/2019** la ditta **CILSEA SOC COOP**, ha presentato al SUAP Unione Terre d'Argine la domanda di **MODIFICHE SOSTANZIALI** all' AUA della quale è in possesso: determinazione n. DET-AMB-2017-6102 del 15/11/2017, la domanda è stata successivamente trasmessa all' ARPAE ed assunta al protocollo con il n. 105746/2019.

Nella domanda di Modifiche Sostanziali la ditta chiede di inserire nell' AUA i rifiuti appartenenti al codice EER 170504 di cui al punto 7.31 bis del DM 05/02/1998, TERRE E ROCCE DA SCAVO, senza aumento dei quantitativi di rifiuti totali annuali stoccati presso l'impianto. I rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo vengono stoccati in cumuli fino all'altezza massima di 5 metri, nell'area esterna su di una pavimentazione impermeabile in cemento.

I rifiuti e le materie prime secondarie sono stoccati in cumuli separati di altezza massima 5 metri, su superficie pavimentata in stabilizzato compattato.

La ditta prevede di conferire una quantità massima di 20.000 t/a di rifiuti tal quali, non trattati, ad impianti terzi autorizzati, dei quali: 19.000 t/a costituite da rifiuti di cui al punto 7.1 del DM 05/02/1998 e 1.000 t/a costituite da rifiuti di cui al punto 7.31bis del DM 05/02/1998.

Nella stessa domanda la ditta dichiara che intende utilizzare in alternativa tra di loro all'interno dell'area dell'impianto i seguenti frantumatori:

1. REV ZEFFIRO GCV75 con potenzialità 108 t/h (scheda descrittiva allegata al prot Arpae -SAC Modena n 13238/2017);
2. OM Track Saturno con potenzialità 100-105 t/h (Già AUTORIZZATO in precedenza e presente nella AUA n. 543/2014 rilasciata dalla Provincia di Modena e scheda descrittiva allegata alla valutazione di impatto acustico di cui al prot Provincia di Modena n. 95147/2012.

La ditta dichiara che le macchine sopra descritte sono di pari capacità produttiva e che le stesse non funzionano mai contemporaneamente e sono impiegate alternativamente in ragione delle necessità e disponibilità degli stessi.

Per quanto si evince dalla relazione la ditta ritiene che le Valutazioni Previsionali di Impatto Acustico di cui al prot. della Provincia di Modena n. 85531 del 22/08/2014 sia da considerare tutt'ora valida.

Con comunicazione prot. 146254 del 23/09/2019 la ditta ha precisato che l'estensione occupata dall'impianto è complessivamente pari a circa 7400 mq anziché 6.374 mq come comunicato in precedenza.

La Ditta ha inoltre precisato che l'estensione dell'area è la stessa da diversi anni (almeno dall'anno 2014) e che solamente per mero errore materiale è stata indicata pari a 6.374 mq anziché 7.400 mq.

La planimetria di riferimento è quella di cui al prot. n. **105746/2019**, a firma del tecnico abilitato dott. Valeriano Franchi, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;

La relazione di riferimento è quella di cui al prot. n. **105746/2019**, a firma del tecnico abilitato dott. Valeriano Franchi.

VISTI INOLTRE:

- la comunicazione da parte del Ministero dell'Interno – banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (PR_MOUTG_Ingresso_0070421_2019925), che attesta che a carico della ditta C.I.L.S.E.A. SOC.COOP e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011, alla data del 02/10/2019 non sussistono le cause di decadenza di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011, assunta agli atti della scrivente Agenzia con prot. n. 152586 del 04/10/2019;
- la dichiarazione del gestore di possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 10 del D.M. 5 febbraio 1998, in atti al prot. 105746/2019.
- Vista l'autorizzazione al trattamento dei dati in osservanza delle disposizioni vigenti, in atti al prot. 105746/2019;

Richiamati:

- il provvedimento di AUA della quale la ditta è in possesso di cui alla determinazione n. DET-AMB-2017-6102 del 15/11/2017, nella quale sono comprese le seguenti matrici:
 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in acque superficiali;
 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Dlgs 152/2006;
 - Iscrizione n. **CAR004** al "Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero rifiuti" di Arpae SAC Modena-;
 - Nulla osta acustico, ai sensi dell'articolo 8 comma 6 della L. 447/1995.
-
- Visto il PTCP2009, con riferimento alla Carta di vulnerabilità ambientale 3.4 Rischio inquinamento suolo, Tav. 3.4.1, l'impianto si trova al di fuori delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero rifiuti urbani, speciali e e speciali pericolosi;
 - Visto il Piano Regionale Gestione Rifiuti di cui alla D.C.C. n. 67 del 03.05.2016, con particolare riferimento all'art. 25, comma 1 delle Norme Tecniche di Attuazione, in relazione agli impianti esistenti;
 - visto il **PARERE DI COMPATIBILITA'** dal punto di vista acustico con prescrizioni, espresso dal Servizio Territoriale di Arpae, di cui al prot. della Provincia di Modena n. 107847 del 07/11/2014;
 - Visto il **PARERE FAVOREVOLE**, per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, all'attività di recupero di rifiuti in via VALLE n. 24/A a FOSSOLI DI CARPI (MO), espresso dal Comune di Carpi, assunto agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 101338/2014;
 - visto il **NULLA OSTA** dal punto di vista acustico con prescrizioni, espresso dal Comune di Carpi, di cui al prot. della Provincia di Modena n. 108212 del 07/11/2014;
 - Visto inoltre, il **PARERE FAVOREVOLE**, per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, all'attività di recupero di rifiuti in via VALLE n. 24/A a FOSSOLI DI CARPI (MO), espresso nuovamente dal Comune di Carpi, assunto agli atti di Arpae Modena con prot. n. **155614 del 10/10/2019**;

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

- a) La ditta **CILSEA SOC. COOP** con sede legale in via. Martin Luther King n.4/A a Carpi (MO) e impianto ubicato in via via **VALLE n. 24/A a FOSSOLI DI CARPI (MO)** è iscritta al n. **CAR004** del "Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" della provincia di Modena, ai sensi e per gli effetti dell'art. 216 del D.lgs 152/2006 parte quarta e ss.mm.;
- b) **la presente iscrizione ha la medesima validità dell' AUA alla quale è allegata e della quale costituisce parte integrante e sostanziale.**
- c) le tipologie di rifiuti, i relativi quantitativi massimi e le operazioni di recupero consentite sono le seguenti:

Tipologia D.M. 05/02/1998 modificato con D.M. 186 del 05/04/06		
7.1	rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché prive di amianto	Operazioni di recupero: R13 e R5
7.1.3 lett. a)	Messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni di inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al DM 05/02/1998.	

Codice EER	Desc. EER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggi o annuale	Recupero	Destinazione o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero
		mc	t	t/a	t/a	
101311	<i>rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310</i>	5.000	7.100	51.400 ¹	51.400	Materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2015/5205
170101	<i>cemento</i>					
170102	<i>mattoni</i>					
170103	<i>mattonelle e ceramiche</i>					
170107	<i>miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106</i>					
170802	<i>materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801</i>					
170904	<i>rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903</i>	5.000	7.100	51.400 ¹	51.400	
200301	<i>rifiuti urbani non differenziati</i>					
Subtotale		5.000	7.100	51.400¹	51.400	
¹ di tale quantitativo solamente 19.000 t/a possono essere sottoposti alla sola operazione di messa in riserva ed avvio al recupero definitivo presso impianti terzi autorizzati						

Tipologia D.M. 05/02/1998 modificato con D.M. 186 del 05/04/06						
7.31bis	Terre e rocce da scavo					Operazioni di recupero: R13 e R5
Codice EER	Desc. EER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale	Recupero	Destinazione o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero
		mc	t			
170504	Terre e rocce da scavo diverse da quelle di cui alla voce 170503	1.000	1.400	8.000 ²	8.000	Formazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al DM 05702/1998)
Subtotale		1.000	1.400	8.000²	8.000	
2 di tale quantitativo solamente 1.000 t/a possono essere sottoposti alla sola operazione di messa in riserva ed avvio al recupero definitivo presso impianti terzi autorizzati						
TOTALE		6.000	8.500	59.400	59.400	

d) La ditta CILSEA Sooc. Coop. nello svolgimento dell'attività, è tenuta a rispettare le seguenti specifiche prescrizioni:

- la ditta CILSEA Sooc. Coop. deve rispettare i quantitativi massimi istantanei autorizzati, pari a **8.500 t** e le quantità massime annue, pari a **59.400 t/a**, riportate in questo atto;
- ad effettuare l'attività conformemente a quanto dichiarato nella comunicazione e nella documentazione allegata alla domanda di AUA e successive integrazioni, per quanto non in contrasto con le successive ulteriori prescrizioni;
- ad effettuare l'attività nel rispetto delle norme tecniche del D.M. 05/02/98 e ss.mm.;
- i cumuli di rifiuti e M.P.S. devono essere realizzati come rappresentato nella planimetria allegata alla domanda di AUA;
- l'altezza dei cumuli non deve superare i 5 metri;
- secondo quanto disposto dalla circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 1121 del 21/01/2019, le altezze di abbancamento dei cumuli devono essere commisurate alla tipologia di rifiuto per garantirne la stabilità; ai fini della sicurezza è opportuno limitare le altezze di abbancamento dei cumuli a tre metri, ovvero, il gestore deve inviare ad Arpae SAC una relazione e l'opportuna dimostrazione relativa alla sicurezza e stabilità di cumuli di altezza superiore a tre metri, firmata da un tecnico competente, entro tre mesi dalla data di rilascio dell'AUA; in mancanza di tale elaborato i cumuli esistenti di altezza maggiore devono essere ricondotti a tre metri entro il **31/01/2020**;
- l'impianto deve essere completamente recintato, la recinzione deve essere di altezza non inferiore a 2m sostenuta da pali in legno infissi direttamente nel terreno; sul lato nord deve essere mantenuta una siepe arboreo/arbustiva e lungo gli altri tre lati del perimetro dell'impianto deve essere mantenuta la cortina arborea, al fine di contenere le dispersioni delle polveri;
- l'attività deve essere svolta solo nelle ore diurne ;
- la ditta è tenuta a conservare presso l'impianto, a disposizione delle autorità di controllo, i certificati analitici del test di cessione eseguiti sui rifiuti;
- la ditta è tenuta a mantenere presso l'impianto a disposizione degli organi di controllo le certificazioni di caratterizzazione dei rifiuti identificati da una così detta "voce a specchio" (ovvero, che hanno un corrispondente codice CER pericoloso), ai sensi dell'allegato D al D.lgs 152/2006 parte quarta e ss.mm., che ne attestino la non pericolosità;

15. La planimetria di riferimento è quella di cui al prot. n. **105746/2019**, a firma del tecnico abilitato dott. Valeriano Franchi, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;
16. il settore della messa in riserva deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto ed ogni EER relativo;
17. le tipologie di rifiuto devono essere identificate con apposita cartellonistica riportante il codice EER relativo e/o la sua descrizione;
21. Si ricorda che le Materie Prime Secondarie (MPS) devono essere caratterizzate secondo quanto previsto dalla circolare del Ministero dell'Ambiente n. 5205 del 15 luglio 2005 e suoi allegati. In particolare, la caratterizzazione deve essere eseguita secondo la frequenza di cui alla nota 3 degli allegati alla circolare di cui sopra e comunque, su cumuli massimi di 3000 mc..
22. Qualora, successivamente alla caratterizzazione, le MPS siano depositate in cumuli maggiori di 3000 mc., si prescrive che la caratterizzazione venga ripetuta, su cumuli massimi di 3000 mc., con le modalità di cui alla circolare del Ministero dell'Ambiente n. 5205 del 15 luglio 2005, al momento della immissione sul mercato delle MPS.
23. Tutta la documentazione relativa alla caratterizzazione delle MPS deve essere conservata presso l'impianto a disposizione dell'Autorità di controllo.
24. Ogni tipo di cumulo può essere oggetto di controllo da parte delle Autorità competenti."
25. Entro il **31/01/2020** deve essere inviato ad Arpae SAC Modena e ad Arpae ST uno studio relativo alle prove per la determinazione del coefficiente di permeabilità K delle aree pavimentate con stabilizzato sulle quali sono depositati i cumuli di rifiuti.
26. in caso di dismissione dell'impianto, il gestore deve inviare:
 - comunicazione di dismissione dell'impianto, con indicazione certa della data di dismissione;
 - una breve relazione nella quale attesta:
 - l'avvenuto svuotamento dei box di stoccaggio, vasche, serbatoi, contenitori, reti di raccolta acque (canalette, fognature) e di aver provveduto al corretto recupero o smaltimento del contenuto;
 - di aver rimosso tutti i rifiuti provvedendo ad un corretto recupero o smaltimento.
 - copia dei formulari con i quali si è provveduto a smaltire gli ultimi rifiuti rimasti presso l'impianto;
 - copia del registro dal quale risulti che tutti i rifiuti presenti nell'impianto sono stati correttamente recuperati e/o smaltiti;
 - adeguata documentazione fotografica relativa stato dismesso dell'impianto.

Si raccomanda alla ditta CILSEA Soc. Coop. di verificare attentamente le caratteristiche dei rifiuti da costruzioni e demolizioni ritirati presso l'impianto e la loro conformità al punto 7.1 del D.M. 05/02/98 e ss.mm., con particolare riguardo alla totale assenza di amianto. Nel caso di presenza di lastre in fibrocemento la ditta è tenuta ad accertare la non pericolosità delle stesse e la totale assenza di amianto.

Si ricorda che la ditta CILSEA SOC. COOP. è tenuta a comunicare alla Arpae -SAC Modena- eventuali variazioni dei dati contenuti nella comunicazione di inizio attività.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 216 comma 5 del D.lgs 152/2006 parte quarta e ss.mm. la comunicazione di inizio attività va rinnovata in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero.

Si ricorda che la ditta è tenuta a versare, entro il 30 aprile di ogni anno, il diritto di iscrizione annuale di cui al D.M. 350/98.

Questa Arpae -SAC Modena- si riserva di effettuare i controlli previsti dall'art.71 del D.P.R. 445/2000 sulle dichiarazioni rese dal legale rappresentante della Ditta ai sensi degli artt.46 e 47 del suddetto decreto.

Sono fatte salve eventuali ulteriori prescrizioni e limitazioni allo svolgimento dell' attivita' che potranno essere disposte a seguito dei suddetti controlli o a seguito dei controlli periodici di cui all'art. 197 del D.lgs 152/2006.

LA RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E
CONCESSIONI DI MODENA

Dott.ssa Barbara Villani